

Regolamento per l'accesso al Servizio “Centro per le Famiglie” del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al Servizio “Centro per le Famiglie” previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34.

Art. 2 – Definizione del Servizio

Il centro per le famiglie, in una logica di rete, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita. Nel centro sono organizzate attività di sostegno alla genitorialità, finalizzate a facilitare la formazione di un'identità genitoriale, a una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, a stimolare la capacità di organizzazione e l'autonomia di ognuno, nonché all'elaborazione e alla conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

Art. 3 – Finalità e obiettivi del Servizio

Il Centro per le Famiglie è un servizio finalizzato:

- a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione di iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali;
- b) all'integrazione e al potenziamento delle attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
- c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie, promuovendo e valorizzando le relazioni, le risorse ed il capitale sociale della comunità.

Art. 4 – Destinatari del Servizio e requisiti d'accesso

Tutte le famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale N34.

Art. 5 – Attività

Il Servizio si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti attività:

- orientamento e informazione per genitori;
- counseling a genitori, coppie, minori e adolescenti e organizzazione d'incontri tematici di approfondimento con esperti;
- organizzazione e gestione di gruppi d'ascolto;
- attività di prevenzione e azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico,
- organizzazione e gestione di servizi di auto-mutuo aiuto tra famiglie;
- realizzazione di Centri Antiviolenza;
- servizio di affidamento familiare;



- attività di mediazione familiare;
- promozione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione;
- coinvolgimento delle reti di prossimità e parentali;
- consolidamento e/o attivazione di rapporti con strutture ricreative, culturali, associative del territorio;
- percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità;
- percorsi di valutazioni delle capacità genitoriali.

Art. 6 – Modalità di accesso al Servizio

La domanda per accedere al Servizio va inoltrata dall'interessato e/o dai suoi familiari all'Ufficio servizi sociali del proprio Comune di residenza dell'Ambito Territoriale N34, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34". Alla domanda occorre allegare attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione può essere presentata anche da persone o servizi diversi (medico di base, ospedale, ecc...). A tali segnalazioni dovrà seguire una verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali per accertare la disponibilità della famiglia all'ingresso nel Centro, o per accertare situazioni di grave incuria o abbandono, allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore alle prestazioni disponibili, il responsabile dell'U.S.S. di competenza per la presa in carico terrà conto dei seguenti criteri:

- presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che prevedono la valutazione della capacità genitoriale;
- persone minori di età;
- diversamente abili;
- anziani non autosufficienti;
- detenuti;
- persone con particolari problemi di dipendenza patologica;
- nuclei monogenitoriali;
- minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte del cittadino/utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

Art. 7 - Rimodulazione del Calendario degli incontri

Qualora si rendesse necessario provvedere alla ridefinizione del calendario degli incontri la rimodulazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- la riprogrammazione delle ore non erogate per richiesta e/o per momentanea indisponibilità dell'utente, può essere realizzata solo se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e comunque nell'arco dello stesso mese di assegnazione;
- la riprogrammazione delle ore non erogate per momentanea indisponibilità del Servizio verranno recuperate nell'arco dei 60 giorni successivi.

Nel caso in cui l'operatore assegnato all'utente dovesse assentarsi per un periodo superiore a due

Regione Campania – Provincia di Napoli -

Piano Sociale di Zona Isola di Capri Ambito Territoriale Napoli 34 – ex L. 328/00 – L. R. 11/07

Comuni Associati: Capri e Anacapri – Enti Partner: ASL Napoli 1 Centro – Provincia di Napoli

Comune Capofila Capri C.F. 00547330639 Sede dell'Ufficio di Piano di Zona Piazza Umberto I 80073 Capri NA

tel. 0818386305 – 0818386303 – fax 0818386246 – PEC ambitoterritorialena34@legalmail.it – mail: anagrafe@cittadicapri.it

giorni, il Servizio deve provvedere a proporre la sostituzione dell'operatore entro 5 giorni; qualora l'utente rifiuti tale sostituzione, le ore non erogate non potranno essere recuperate.

Art. 8 – Sospensione temporanea o definitiva del Servizio

L'erogazione del Servizio può essere sospeso sia in via temporanea, sia in via definitiva dopo che, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 competente per territorio, abbia accertato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio, senza adeguata motivazione, per tre prestazioni consecutive.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del nucleo, dà comunicazione formale all'utente della decisione presa.

Nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale riattivazione.

Art. 9 – Compartecipazione alla spesa

Per quanto attiene la compartecipazione si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 per la compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali e sociosanitarie approvato con D.C.C. Comune di Capri n. 65 del 14/11/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Capri n.4 del 26/02//15 e D.D.C. Comune di Anacapri n. 48 del 02/10/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Anacapri n.13 del 13/05/15.

Art. 10 – Impegni degli utenti

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- attestare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando sull'apposito foglio firme;
- comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio al Servizio sociale comunale, che dovrà comunicarle all'Ufficio di Piano;
- pagare con regolarità la quota di compartecipazione a proprio carico, se prevista;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente;
- rispettare obiettivi, tempi e modalità di sviluppo dell'intervento così come definito in fase di presa in carico.

Art. 11 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al "Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34".